

COMUNE DI CASELLA

PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del Registro seduta del 17.07.2007

OGGETTO: Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale.

L'anno duemilasette addì diciassette del mese di luglio alle ore 21.00, in Sessione straordinaria di prima convocazione, nella Sede Comunale, in osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale nella seguente composizione:

BAFFETTI Marco Angelo	PRESIDENTE	P
SORDINI Mara		P
SOBRERO Maria Paola		P
BAGNASCO Daniela		A
CARANCI Filippo Pinuccio		A
GUDERZO Ivan Daniele		P
MAZZARELLO Aldo		P
LORENZI Isidoro		P
MANGRONI Paolo		P
LAZZARI Valeria		P
TORRE Paola		A
BORIS Roberta		P
BANCHERO Gian Paolo		P
TEDESCO Vincenzo		A
ROBERTAZZO Leonardo		A
SETTI Sergio		P
CAMBONI Michele		A

Totale presenti 11

Totale assenti 6

Assume la Presidenza il Sindaco Presidente Dott. Dott. Marco A. BAFFETTI ;
Assiste il Segretario Generale Dott. Dott. Carlo SELVINI;

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n. 4 dell'ordine del giorno.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questo Ente, in un'ottica di avvicinamento dei servizi ai cittadini finalizzato alla capillarizzazione degli stessi sul territorio, ha intrapreso un'azione di decentramento dei servizi stessi;

Tenuto conto che il servizio di Polizia Locale è chiamato a svolgere complessi compiti di vigilanza, prevenzione e repressione di illeciti in numerosissimi ambiti: di Polizia Amministrativa e di Polizia Stradale, di Pubblica Sicurezza, di Vigilanza a tutela dell'ambiente, di Polizia Giudiziaria, di Polizia Urbana, di Polizia Rurale e in altri ambiti e settori che la legge ed i regolamenti attribuiscono alla competenza di tale servizio;

Ravvisata la necessità di provvedere in ordine al migliore assetto di tale servizio, affinché i molteplici compiti, così delicati, di pertinenza dello stesso siano svolti in maniera ottimale e razionale;

Valutata la realtà delle risorse umane, strumentali e di bilancio a disposizione di questo Comune per quanto attiene il servizio in parola e ritenuto di individuare che a livello politico-amministrativo sia prioritario perseguire a breve termine i seguenti obiettivi:

- a) incentivare il servizio di Polizia Locale sul territorio del Comune, per rispondere a precise esigenze della cittadinanza;
- b) razionalizzare tale servizio;
- c) potenziare il servizio stesso, allo scopo di sfruttare le sinergie scaturenti dall'apporto collaborativo che consegue agli accordi liberamente conclusi tra Enti aventi gli stessi problemi di territorio, di viabilità, di servizi;
- d) attivare un più efficace e assiduo servizio di vigilanza stradale;
- e) prevenire gli atti di criminalità quotidianamente perpetrati a danno della collettività amministrata e tutelare l'ordine pubblico;

Sentito l'Assessore Schellino relazionare in ordine agli incontri formali con i Sindaci dei Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Savignone, Valbrenna e Vobbia intervenuti su iniziativa e d'impulso della Comunità Montana dell'Alta Valle Scrivia, al fine di individuare azioni comuni intese a perseguire gli obiettivi predetti;

Sentito il Segretario Generale che legge all'Assemblea le modifica dell'ultima ora, apportate dal Comune di Busalla al testo già a mani dei Consiglieri;

Sentito il Consigliere Setti che, dopo aver notato che nella convenzione sono previste varie funzioni, si dichiara favorevole all'iniziativa purchè il fine principale sia la sicurezza pubblica;

Sentito l'Assessore Schellino che conferma come la sicurezza pubblica sia il fine principale dell'iniziativa;

Sentito il Consigliere Banchemo che dice di non essere d'accordo. La sua impressione, nonostante la positività dell'iniziativa comprensoriale, è che non venga garantito il fine della sicurezza pubblica in quanto ciò richiederebbe ronde notturne contro i furti e gli atti vandalici. Ciò non sembra essere previsto nella convenzione. Due agenti part-time poi sono pochi. Il contributo regionale non riguarda il personale, ma solo le strutture. Si impiegheranno quindi risorse comunali senza un vero ritorno;

Sentito il Consigliere Guderzo che nota come la criminalità sia in crescita, ma non in questo Comune. C'è un problema di furti e schiamazzi ma ciò è fisiologico in ogni Comune. L'utilizzo comprensoriale di due ulteriori agenti, anche se part-time, è dunque vantaggioso.

Sentito il Consigliere Setti che afferma che, anche se due agenti part-time sono pochi, è sempre un inizio per combattere la microcriminalità;

Sentito il Sindaco che afferma come la soglia di percezione di questi fenomeni sia diversa a seconda del territorio. Infatti a Casella anche la microcriminalità costituisce un problema. Prefettura, Questura, Arma dei Carabinieri sono stati sensibilizzati sul problema. La convenzione proposta pone le basi per iniziare un servizio che dovrà essere migliorato e sviluppato in futuro. Se l'iniziativa dovesse fallire sarebbe un vero problema, perchè i singoli Comuni non hanno la forza di operare da soli. La convenzione è quindi un punto di partenza. La sicurezza pubblica è senza dubbio il suo primo scopo.

Sentito il Consigliere Banchemo che ribadisce la sua contrarietà – nonostante la comprensorialità dell'iniziativa – in quanto è previsto che i due agenti facciano molte cose ma non quelle essenziali per la pubblica sicurezza, come detto più sopra, e preannuncia il suo voto contrario;

Visto l'allegato schema di convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio predisposto congiuntamente da tutti i Responsabili del Servizio di Polizia Locale dei Comuni associandi, allegato sub A) e ritenuto meritevole di approvazione;

Visto il C.C.N.L., Comparto Regioni-Autonomie Locali del 22 gennaio 2004 – all'art. 14, commi 4, 5 e 7, consente che possano essere conferiti incarichi di posizione organizzativa al Responsabile del servizio convenzionato;

Visto l'art. 30 del D.L.gs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto del Comune;

Vista la L. 7 marzo 1986, n. 65;

Vista la legge regionale n. 40 dell'08.08.1995 recante "Disciplina della Polizia Locale" che, all'articolo 7, incentiva le forme associative e di collaborazione per l'espletamento del servizio, poste in essere dagli enti locali;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del t.u. sull'ordinamento degli enti locali;

Atteso che successivamente alla stipula della convenzione del presente provvedimento si provvederà ad avviare apposita concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento da parte dei responsabili dei servizi interessati;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 1: Banchemo, espressi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

1. di adottare, per i motivi diffusamente in premessa espressi, le seguenti direttive a titolo di immediata programmazione relativa al miglioramento del servizio di Polizia Locale:
 - a) di convenzionarsi con i limitrofi Comuni di Busalla, Vobbia, Crocefieschi, Savignone e Valbrevenna per la gestione associata del servizio di polizia locale;
2. di approvare lo schema di convenzione sub A), inteso a disciplinare l'esercizio in forma associata di detto servizio;
3. di inviare ai Comuni di Busalla, Vobbia, Crocefieschi, Savignone e Valbrevenna copia del presente provvedimento, per l'adesione mediante approvazione di identico schema di convenzione e successiva sottoscrizione dello stesso;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Prefetto, ai sensi di quanto previsto all'art. 4 della legge n. 65/1986;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente della Comunità Montana dell'Alta Valle Scrivia;
6. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto di convenzione;
7. di dare atto che successivamente alla stipula della convenzione con i Comuni di Busalla, Vobbia, Crocefieschi, Savignone e Valbrevenna si procederà ad avviare la concertazione con le OO.SS. territoriali di categoria;

Indi, stante l'urgenza di provvedere, con separata, apposita votazione

Con voti favorevoli n. 10, contrari n.1: Banchemo, espressi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgvo n. 267/2000, in quanto è necessario presentare apposita istanza alla Regione Liguria entro il 30/07/2007 ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1540/2006.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

REP. N. /2007

L'anno DUEMILASETTE, il giorno ventotto del mese di luglio, nel Palazzo Comunale di Casella, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge-----

TRA

- 1) Il Comune di Busalla (C.F. 80007490107), rappresentato dal Signor Mauro Valerio Pastorino, nato a Busalla il 07/03/1945 - Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale di Busalla, Piazza Macciò n. 1 – il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in esecuzione alla deliberazione di C.C. n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;-----
- 2) Il Comune di Casella (C.F. 00734460108), rappresentato dal Signor Marco Angelo Baffetti nato a Genova il 28/02/1958 - Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale di Casella, Via Municipio n. 1 – il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in esecuzione alla deliberazione di C.C. n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;-----
- 3) Il Comune di Crocefieschi (C.F. 00866560105), rappresentato dal Signor Eugenio Besio, nato a Genova il 21/09/1946 - Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale di Crocefieschi, Piazza 4 Novembre n. 2 – il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in esecuzione alla deliberazione di C.C. n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;-----
- 4) Il Comune di Savignone (C.F. 00866540107), rappresentato dal Signor Ettore Navone, nato a Savignone il 02/12/1946 - Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale di Savignone, Via Garibaldi n. 2 – il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in esecuzione alla deliberazione di C.C. n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;-----

- 5) Il Comune di Valbrevenna (C.F. 00684080104), rappresentato dal Signor Mario Palomba, nato a Genova il 05/02/1930 - Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale di Valbrevenna, Località Molino Vecchio n. 13 – il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell’Ente che rappresenta in esecuzione alla deliberazione di C.C. n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;-----
- 6) Il Comune di Vobbia (C.F. 00903710101), rappresentato dal Signor Ennio Beroldo, nato a Vobbia l’08.03.1953 - Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale di Vobbia, Località Vobbia n. 29 – il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell’Ente che rappresenta in esecuzione alla deliberazione di C.C. n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;-----

PREMESSO

- che l’opportunità della collaborazione fra i Comuni è maggiormente sentita in questo periodo in cui necessita di assicurare, unitamente alle altre forze di polizia, la tutela della sicurezza dei cittadini e della vita collettiva, richiesta in modo impellente dalle comunità locali;
- che i territori dei sei Comuni sono limitrofi, per cui analoghi sono alcuni dei problemi che formano oggetto dell’attività del Servizio di Polizia Locale;
- che per iniziativa ed impulso della Comunità Montana dell’Alta Valle Scrivia si è palesata formalmente la necessità – emersa da diverso tempo dato che l’aumento degli organici del personale addetto al servizio, per evidenti e notori motivi di bilancio degli enti locali, non è sempre possibile – di porre in essere strategie alternative e forme di riorganizzazione dei servizi e di gestione delle risorse umane esistenti, che consentano la razionalizzazione e l’incremento quali-quantitativo del servizio di vigilanza;
- che le forme di collaborazione tra gli enti locali sono incentivate sia dalla legge statale (t.u. sull’ordinamento degli enti locali), sia dalla legge regionale di settore (l.r. n. 40/1995 in materia di Polizia Locale);
- che la Legge n. 65/1986 e la Legge Regionale n. 40/1995 disciplinano le funzioni di polizia dei Comuni, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali;
- che l’art. 7 della citata Legge Regionale consente l’esercizio di tali funzioni anche in forma associata;
- che l’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti associati per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- che l’esercizio in forma associata di funzioni amministrative ed operative inerenti la polizia locale rappresenta una valida soluzione, per il presidio integrato e sulla base di criteri e principi condivisi, senza soluzione di continuità, nei confronti di territori contigui;
- che tale scelta assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme e meno conflittuale sull’intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi all’acquisto di mezzi e strumentazioni;

- che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula d'apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.L.gs. n. 267/2000;
- che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata in aggiunta al coordinamento, alcune funzioni di polizia locale, con le deliberazioni consiliari suindicate, tutte esecutive ai sensi di legge;
- che con le suddette deliberazioni è stato approvato in particolare anche lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente atto, tra gli Enti associati, come sopra rappresentati, si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto ed obiettivo della convenzione

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto la gestione associata di alcune funzioni di polizia locale tra i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Savignone, Valbrevenna e Vobbia.
2. I Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Savignone, Valbrevenna e Vobbia, ricompresi nel territorio della Provincia di Genova, con la presente convenzione stabiliscono di voler utilizzare i rispettivi Servizi di Polizia Locale per svolgere in modo coordinato e in forma associata i seguenti servizi:
 - polizia urbana e rurale;
 - polizia stradale;
 - polizia amministrativa;
 - polizia commerciale;
 - polizia edilizia ed ambientale;
 - polizia giudiziaria;
 - polizia igienico-sanitaria;
 - educazione stradale;
 - servizi di controllo del territorio;
 - servizi di informazione e comunicazione;

A tal fine è istituito un Ufficio di Coordinamento, composto da tutti i dipendenti Responsabili del Servizio di Polizia Locale.

3. La gestione associata ha altresì l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sinergico e qualitativo del Servizio nel territorio dei Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Savignone, Valbrevenna e Vobbia facenti parte della Comunità Montana dell'Alta Valle Scrivia, di realizzare il processo di riorganizzazione sovracomunale delle strutture organiche e delle funzioni "de quo" nonché di accedere alle forme di incentivazione previste per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni.

Art. 2 - Dimensioni territoriali

1. L'ambito territoriale per la gestione del servizio di Polizia Locale associato è individuato attualmente nel territorio dei Comuni aderenti alla convenzione: Busalla, Casella, Crocefieschi, Savignone, Valbrevenna e Vobbia.
2. Sul territorio dei Comuni associati e nello svolgimento dei servizi e delle attività di Polizia locale previsti in forma associata, il personale di Polizia locale, messo a disposizione dai Comuni per i servizi associati, riveste la qualità di cui all'art. 5 della L. n. 65/1986.
3. Atti ed accertamenti relativi ai servizi di Polizia Locale gestiti in forma associata sono comunque formalizzati quali atti della Polizia Locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.
4. Gli addetti alle attività associate di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici di volta in volta presenti sul territorio di competenza, ancorché dipendenti da altri Enti Locali della presente convenzione.
5. Previa approvazione da parte dei Consigli Comunali facenti parte del Servizio di Polizia Locale associato, ad insindacabile giudizio dei Comuni associati, previo parere della Conferenza dei Sindaci, altri Comuni potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata delle attività indicate al successivo art. 4. Il Comune così ammesso sarà chiamato a partecipare alle spese di gestione della convenzione con i medesimi criteri di riparto in vigore per i Comuni associati.

Art. 3 - Finalità

1. Scopo della presente convenzione è quello di svolgere in maniera coordinata e in forma associata i servizi di Polizia Locale e le politiche per la sicurezza anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione delle professionalità degli operatori, delle strumentazioni tecniche e la distribuzione ottimale dei servizi sul territorio. La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio del territorio ed una presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale e per i bisogni emergenti; deve tendere al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza. La forma associata intende inoltre migliorare rapporti di sinergia con le forze dell'ordine presenti sul territorio.

Art. 4 - Funzioni gestite in forma associata

1. Le seguenti funzioni, tra quelle individuate all'art. 1 della presente convenzione, saranno gestite in forma associata secondo una tempistica proposta dall'Ufficio di Coordinamento ed approvata dalla Conferenza dei Sindaci:
 - Ufficio di Coordinamento del Servizio di Polizia Locale associata;
 - Servizi di pattugliamento per i controlli di Polizia Stradale
 - Servizi di Rilevazione dei Sinistri ed antinfortunistica;
 - Servizi di controllo a fini preventivi con l'impiego di strumentazioni (autovelox, etilometro, emissioni,...);
 - Servizi di educazione stradale per studenti delle scuole di ogni ordine e grado e per extracomunitari;
 - Servizi di formazione ed aggiornamento del personale;
 - Servizi di Polizia Commerciale, Edilizia ed Igienico-Sanitaria;
 - Servizi di polizia per il controllo del territorio e dell'Ambiente;
 - Servizi di pattugliamento serale, notturno e festivo;
 - Servizi Amministrativi relativi al contenzioso e recupero crediti;
 - Servizi informativi, di comunicazione e di pubblicità tesi in particolare a ridurre i rischi derivanti da eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza, mancato rispetto delle segnalazioni semaforiche, e della segnaletica in generale, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, ma anche a fornire informazioni sulla circolazione e dati sul servizio e sulle norme e materie istituzionali;
 - Servizi ed interventi di Protezione Civile e calamità naturale;
 - Altri servizi di Polizia Giudiziaria, di informazione ed accertamento ed altri compiti previsti dalle leggi o regolamenti.

Art. 5 - Strumenti di raccordo e consultazioni

1. E' istituita la Conferenza dei Sindaci composta dai Sindaci di ciascun Comune aderente o loro delegati; i componenti dell'Ufficio di Coordinamento potranno essere auditi con funzioni consultive. Detta conferenza è convocata dal Sindaco del Comune capofila e si riunisce almeno due volte l'anno. Le funzioni di Segretario della Conferenza dei Sindaci sono svolte dal Segretario Comunale o dipendente del Comune capofila.
2. La Conferenza dei Sindaci individua gli obiettivi annuali da assegnare al Servizio di Polizia Locale associata; verifica ed approva, eventualmente con opportune modifiche ed integrazioni, il programma annuale per la gestione del servizio associato predisposto dai responsabili del servizio; verifica la compatibilità del predetto programma

con gli indirizzi stabiliti dai singoli Enti associati; costituisce rapporto di collaborazione con il Ministero degli Interni per tramite della Prefettura – UTG di Genova.

3. Previo parere di detta conferenza potranno essere stabiliti protocolli d'intesa con le forze dell'ordine o con altre Istituzioni.
4. I Sindaci dei Comuni, su iniziativa congiunta o di uno solo di essi, possono in qualsiasi momento chiedere la convocazione di detto organismo al fine di valutare l'andamento del servizio associato proponendo eventuali riorganizzazioni, nuove adesioni e quant'altro attiene alle decisioni gestionali non contemplate nella presente convenzione.
5. Delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci vengono redatti appositi verbali, che vengono trasmessi ai Comuni convenzionati, per conoscenza e per l'adozione degli atti di competenza attuativi.

Art. 6 - Sistema direzionale

1. Il sistema direzionale dell'attività di gestione è così articolato:
 - il Sindaco è autorità di Polizia Locale nel proprio Comune;
 - la Conferenza dei Sindaci elabora gli indirizzi che dovranno essere attuati dall'Ufficio di Coordinamento;
 - l'Ufficio di Coordinamento, composto da tutti i dipendenti Responsabili del Servizio di Polizia Locale traduce gli indirizzi espressi dalla Conferenza dei Sindaci in calendari e programmi operativi di lavoro da realizzarsi su tutto il territorio dei Comuni associati ed eventualmente su un territorio di più vasta area, in caso di adesione a livelli di gestione sovracomunale più ampia.

Art. 7 - Programmazione

1. La programmazione deve essere effettuata di norma con criteri di compensazione volti ad un equo utilizzo del personale, rispetto alla partecipazione individuale alla dotazione organica, nell'ambito dei territori di rispettiva competenza degli Enti e contemperandone le esigenze.
2. In presenza di esigenze modificative dei programmi stabiliti ed in caso di richieste concomitanti, la priorità di intervento sarà attribuita sulla base dei seguenti criteri:
 - a) pronto intervento in caso di pubbliche calamità, disastri, incidenti ed altre cause che richiedono l'attivazione di un servizio di immediato soccorso;
 - b) rispetto dei termini e delle scadenze previste per legge;
 - c) data della richiesta.
3. L'attività operativa sarà incentrata, in particolare, sulle funzioni di Polizia Locale – sicurezza urbana – polizia stradale – polizia amministrativa, sull'organizzazione progressiva di servizi congiunti e sull'attività di formazione, aggiornamento ed affinamento delle procedure da adottarsi.

Art. 8 - Comune capofila

1. Il Comune di Casella è individuato come comune capofila e referente per la gestione della presente convenzione, per il periodo intercorrente tra la stipula della convenzione stessa ed il 31-12-2007.
2. Il Comune capofila ha la competenza amministrativa e gestionale per gli atti ed i provvedimenti relativi all'applicazione della presente convenzione e tali atti saranno efficaci per tutti i Comuni convenzionati.

3. Il Comune capofila è incaricato di presentare domanda di finanziamento per l'esercizio comune della Polizia Locale, introitare gli eventuali contributi statali, regionali o di altri enti per il presente servizio convenzionato, nonché di rendicontare in materia.
4. Il Comune capofila si avvale dell'Ufficio di Coordinamento di cui all'art. 9 della presente convenzione.

Art. 9 - Organizzazione

1. La gestione e la realizzazione delle funzioni associate di cui al precedente articolo è affidata all'Ufficio di Coordinamento, costituito dai Responsabili dei Servizi di Polizia Locale dei Comuni aderenti e presieduto senza che ciò comporti la strutturazione di alcun rapporto gerarchico dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune Capofila dell'Associazione.
2. L'Ufficio di cui al c. 1 è convocato e presieduto dal Responsabile del Servizio individuato, anche temporaneamente, dall'Ufficio di Coordinamento nella prima seduta, che sarà convocata dal Comune capofila ed in particolare ad esso compete:
 - L'organizzazione e la predisposizione delle procedure di funzionamento del Servizio di Polizia Locale gestito in forma associata in virtù della presente convenzione;
 - Garantire che le singole unità operative pongano a disposizione del servizio associato know-how e competenze professionali acquisiti;
 - La verifica ed il controllo delle attività gestite in forma associata;
 - L'omogeneizzazione dei regolamenti di Polizia Locale e la predisposizione di apposito regolamento per lo svolgimento del servizio;
 - La predisposizione di procedure e modulistica, semplificazione ed innovazioni tecnologiche da applicare omogeneamente dai Servizi di Polizia Locale degli Enti che aderiscono all'Associazione;
 - La formulazione di direttive in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali;
 - La formulazione di indicazioni e direttive in merito alle dotazioni tecnologiche e le attrezzature;
 - La definizione dei programmi e dei temi delle attività formative necessarie per la professionalizzazione del personale di Polizia Locale;
 - La definizione dei programmi e dei temi delle attività di informazione, comunicazione e pubblicità.
3. La convocazione dell'Ufficio è disposta dal presidente con cadenza periodica, fissata dall'organismo stesso, ovvero su richiesta dei singoli componenti, di norma una volta ogni due mesi. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
4. L'Ufficio opera sulla base dei principi contenuti nella presente convenzione e degli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Sindaci.
5. L'Ufficio relaziona periodicamente alla Conferenza dei Sindaci sullo stato di attuazione degli obiettivi.
6. Ai Responsabili dei singoli Enti continua a competere l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il servizio, svolto nei termini di cui alla presente convenzione, secondo l'organizzazione, le norme in essere e la prassi.
7. I Responsabili di Servizio che compongono l'Ufficio hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti degli Enti Associati ove siano utili per l'esercizio delle proprie funzioni.

8. Gli incarichi di responsabilità per il servizio associato sono conferiti da ciascun Sindaco degli Enti interessati, secondo le modalità e le procedure vigenti presso gli stessi.
9. Ogni provvedimento di nomina deve anche indicare il sostituto del funzionario responsabile in caso di temporaneo impedimento (incompatibilità o assenza).
10. Gli addetti alla Polizia Locale impiegati in servizio su tutto il territorio interessato dal presente accordo, sono sottoposti di volta in volta all'autorità del Sindaco del Comune nel quale si trovano ad operare e gli eventuali relativi proventi contravvenzionali si accreditano al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.
11. La custodia, la gestione delle attrezzature in proprietà nonché le spese per il funzionamento del servizio gestito in convenzione sono a carico degli Enti associati, che provvedono a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette.
12. Qualora le attrezzature dovessero subire danni di qualsiasi natura durante l'utilizzo, le spese conseguenti saranno equamente ripartite tra i Comuni associati.
13. La sede dell'Ufficio di Coordinamento sarà individuata tra i Comuni convenzionati sulla base di una decisione della Conferenza dei Sindaci. Il Comune sede dell'Ufficio avrà diritto ai rimborsi delle relative spese, con i criteri dell'art. 13.

Art. 10 - Programmazione dell'attività – fasi temporali di attuazione

1. Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, fino all'approvazione consiliare delle nuove modalità operative, la presente gestione associata del servizio di Polizia Locale – per il personale – riguarda soltanto numero due Agenti di Polizia Locale, da assumere a tempo determinato, di cui all'art. 11 della presente convenzione. Mentre il personale dei Comuni convenzionati continuerà a prestare servizio esclusivamente nel territorio dei propri Comuni.
2. La gestione associata del servizio di Polizia Locale si svilupperà attraverso fasi attuative tese a realizzare un livello di integrazione crescente fino a giungere alla costituzione del Corpo di Polizia Locale e ad ampliare nel tempo le attività e le funzioni da svolgersi unitariamente nell'ambito territoriale associativo, fatta salva per ogni Ente aderente alla stessa la possibilità di svolgere, con proprie risorse, servizi dallo stesso ritenuti indispensabili e attività straordinarie, o anche ordinarie, dallo stesso assegnate alla predetta funzione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa.
3. L'Ufficio di Coordinamento predispone semestralmente il piano di lavoro, che dovrà tenere conto sia delle singole organizzazioni dei servizi e delle attività da espletarsi che della reale disponibilità del personale.
4. La programmazione deve essere effettuata di norma con criteri di compensazione volti ad un equo utilizzo del personale, rispetto alla partecipazione individuale alla dotazione organica, nell'ambito dei territori di rispettiva competenza degli Enti e contemperandone le esigenze.
5. In presenza di esigenze modificative dei programmi stabiliti ed in caso di richieste concomitanti, la priorità di intervento sarà attribuita sulla base dei seguenti criteri:
 - a) pronto intervento in caso di pubbliche calamità, disastri, incidenti ed altre cause che richiedono l'attivazione di un servizio di immediato soccorso;
 - b) rispetto dei termini e delle scadenze previste per legge;
 - c) data della richiesta.
6. L'attività operativa sarà incentrata, in particolare, sulle funzioni di Polizia Locale – sicurezza urbana – polizia stradale – polizia amministrativa, sull'organizzazione progressiva di servizi congiunti e sull'attività di formazione, aggiornamento ed affinamento delle procedure da adottarsi.

Art. 11 - Dotazioni tecnologiche e Dotazioni organiche

1. Per le finalità dell'adozione degli atti che dovranno essere assunti nei confronti del personale gestito in forma associata (dando atto che in questa prima fase convenzionale riguarda il personale a tempo determinato di cui all'art. 10, comma 1, della presente convenzione), si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico ed il rapporto di servizio dei dipendenti stessi con gli enti associati. Si concorda che il rapporto organico degli addetti al servizio associato sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati, in quanto con la convenzione non si costituisce un nuovo ente ma si disciplina un rapporto di tipo contrattuale. Il rapporto organico trova la sua fonte, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto. Il rapporto organico del personale a tempo determinato di cui all'art. 10, comma 1, della presente convenzione, si instaura quindi con il Comune capofila; i relativi compensi incentivanti la produttività saranno attribuiti al personale del servizio associato sulla base dell'accordo decentrato integrativa dell'ente di rispettiva competenza, provvedendo in modo uniforme alle materie connesse alla presente convenzione, per evitare disparità di trattamento.
2. A regime, l'organico del Servizio di Polizia Locale sarà determinato dagli addetti alla Polizia Locale (alcuni in percentuale oraria) di ogni Comune associato. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale associata svolgono le proprie funzioni, servizi ed attività all'interno del proprio territorio in base a specifiche direttive dell'Ufficio di Coordinamento, mentre i due agenti di cui all'art. 10, comma 1, svolgeranno le proprie funzioni, servizi ed attività sul territorio di tutti i Comuni associati in base alle direttive dell'Ufficio di Coordinamento.
3. L'Ufficio di Coordinamento dirige il Servizio ed il personale ad esso assegnato; elabora entro il 30 ottobre di ogni anno un piano di lavoro annuale che è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Sindaci.
4. In conseguenza della gestione associata tutti i dipendenti conservano, dove in loro possesso, la qualifica di ufficiali o agenti di PG e la qualifica di agente ausiliario di Pubblica Sicurezza e le relative funzioni sull'intero territorio dei Comuni al fine di non pregiudicare l'attività amministrativa e funzionale.
5. L'Ufficio di Coordinamento sulla base delle accertate esigenze di servizio ed anche su conformi richieste dei Sindaci o degli Assessori delegati, potrà ruotare il personale su più turni per coprire un ampio arco della giornata. In particolari momenti o situazioni potranno essere disposti turni serali e notturni.
6. L'Ufficio di Coordinamento trasmette alla conferenza dei Sindaci, con cadenza annuale od ogniqualvolta lo ritenga opportuno, relazione dettagliata dell'attività svolta dal Servizio stesso.
7. Ciascuno dei Comuni continuerà a corrispondere il trattamento economico ai propri dipendenti.
8. Il comune capofila dovrà avviare le procedure di selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato per il periodo di 18 mesi prorogabili fino a 36 mesi di due unità di Agente di Polizia Locale, Categoria C-1 in regime di part-time al 50%.
9. Le procedure di selezione pubblica dovranno concludersi entro e non oltre il 31.03.2008 per la costituzione di una pattuglia entro il 30.04.2008.
10. Saranno resi disponibili per tutti gli Enti convenzionati i collegamenti e/o gli accessi funzionali (al PRA, all'Ispettorato della Motorizzazione Civile, alla Camera di Commercio, all'Anagrafe).
11. Tutti i Comuni convenzionati dovranno essere dotati di un'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. che prevede la copertura anche per le attività svolte dal personale non dipendente.

Art. 12 - Costi e ricavi della convenzione

1. I costi della presente convenzione derivano da:
 - a. costo del personale;
 - b. acquisto ed impiego di apparecchiature informatiche e di comunicazione, veicoli di servizio, uniformi, dotazioni di sicurezza e servizi necessari per l'effettuazione delle attività;
 - c. impiego di beni di consumo: telefono, fax, energia, carburante, cancelleria, modulistica, ecc.;
 - d. oneri relativi ai locali necessari per l'esercizio delle funzioni comuni;
 - e. spese generali: formazione del personale, convegni, attività addestrative, informative e di promozione dei servizi offerti dalla struttura associata.
2. Costituiscono ricavi derivanti dalla presente convenzione:
 - a) i proventi da contravvenzione;
 - b) quota di pertinenza dei singoli Enti aderenti;
 - c) i contributi da Enti terzi, che sono introitati dal Comune Capofila e ripartiti secondo la partecipazione alle spese da parte di ciascun Comune o secondo criteri diversi approvati dalla Conferenza dei Sindaci.
3. L'accertamento delle violazioni è effettuato per conto di ogni singolo Comune.
4. Tutte le fasi di gestione delle entrate proprie, compresa la riscossione in forma coattiva, saranno effettuate a regime da un Comune indicato dalla Conferenza dei Sindaci, su delega consiliare dei Comuni; in via transitoria, fino all'attivazione del sistema unificato di gestione delle entrate, queste sono gestite direttamente dai singoli Comuni. Tutte le entrate relative ai servizi gestiti saranno ripartite secondo il criterio del luogo di accertamento dell'infrazione.

Art. 13 – Risorse Finanziarie

1. I costi del personale e delle attrezzature impiegati nelle attività di gestione associata vengono ripartiti fra i Comuni associati in proporzione alla popolazione residente al 31 Dicembre 2005 distribuita per fasce: fino a 1000 abitanti, da 1001 a 5000 abitanti ed oltre 5000 abitanti. L'aggiornamento si effettua di norma al rinnovo della Convenzione.
2. Per l'anno 2008 detta percentuale calcolata con le modalità indicate risulta per ciascun Comune come segue:

COMUNI ADERENTI	IMPORTO A CARICO
BUSALLA	15.000,00 (34,08%)
CASELLA	10.000,00 (22,73 %)
CROCEFIESCHI	3.000,00 (6,82 %)
SAVIGNONE	10.000,00 (22,73 %)
VALBREVENNA	3.000,00 (6,82 %)
VOBBIA	3.000,00 (6,82 %)

3. Almeno 60 giorni prima dell'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni, la Conferenza dei Sindaci definisce, su proposta dell'Ufficio di Coordinamento, il fabbisogno finanziario preventivo della gestione associata del Servizio.
4. Al fine di garantire la necessaria certezza finanziaria ed il tempestivo finanziamento della spesa, i Comuni associati sono tenuti a stanziare annualmente la quota a loro carico per l'anno successivo sulla base del preventivo predisposto dal Comune capofila secondo il fabbisogno approvato dalla Conferenza dei Sindaci, da sottoporre all'approvazione degli altri Comuni.
5. Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio finanziario, le spese dovessero superare l'importo preventivato (o si dovesse presumere il superamento) il Comune capofila, prima di provvedere all'effettuazione delle spese

medesime, dovrà ottenere il preventivo assenso dei Comuni associati e disporre dei titoli che garantiscano la copertura finanziaria.

6. Il Comune capofila provvederà semestralmente ad effettuare il riparto delle spese sostenute ed a comunicarlo ai Comuni associati.
7. Le quote relative sono corrisposte all'Ente capofila in due rate, di pari importo, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno. Nel caso di versamento effettuato oltre i trenta giorni dalla scadenza, devono essere corrisposti anche gli interessi nella misura del saggio legale.
8. Sono a carico di ciascun Ente associato le spese relative all'esercizio diretto delle funzioni proprie.
9. Al termine dell'esercizio finanziario, sulla base del consuntivo approvato dalla Conferenza dei Sindaci, verranno definite le eventuali quote dovute a conguaglio da ciascun Ente associato.

Art. 14 - Disponibilità finanziarie del Servizio Associato

1. Al Comune capofila vengono trasferite le risorse finanziarie indicate al precedente articolo 13 necessarie per lo svolgimento delle funzioni convenzionali.
2. Esse vengono assegnate al Responsabile di Servizio che d'accordo con l'Ufficio di Coordinamento dovrà predisporre apposito piano di utilizzo assumendo i criteri della economicità, efficacia ed efficienza.
3. Il piano dovrà essere trasmesso ai Sindaci unitamente al progetto di organizzazione del servizio.

Art. 15 - Partecipazione economico-finanziaria di Comuni associati

1. I Comuni associati provvederanno ad inserire in bilancio la quota dei costi preventivati annualmente e comunicati loro entro il 30 novembre di ogni anno dal Comune Capofila. Tale preventivo sarà elaborato tenendo conto dell'eventuale realizzazione di progetti legati al tema della sicurezza.

Art. 16 - Riparto delle spese comuni

1. Qualunque altra spesa non direttamente imputabile ai singoli Comuni interessati, ma riconducibile al servizio intercomunale, sarà ripartita fra gli enti sottoscrittori con il medesimo criterio, fatto salvo l'eventuale compenso aggiuntivo per vigilanza serale e/o festiva associata pattuito in sede di accordo decentrato e corrisposto nello stesso importo da ogni singola amministrazione.

Art. 17 - Vigilanza associata

1. Su indirizzo della Conferenza dei Sindaci, l'Ufficio di Coordinamento organizza il calendario annuo dei turni di vigilanza associata secondo modalità da loro autonomamente individuate.
2. La vigilanza verrà condotta prioritariamente in quei territori che vedranno la presenza in servizio di almeno un agente e terrà comunque conto delle manifestazioni locali e della densità demografica del singolo Comune.
3. Spetta al Responsabile di ciascun Servizio chiedere l'intervento della pattuglia diurna, sentita la disponibilità degli altri Servizi alla costituzione della pattuglia mista per quel determinato giorno.
4. Ogni Amministrazione Comunale rimane libera di definire col proprio Responsabile le modalità migliori per l'effettuazione dei servizi comunali, nel rispetto degli obiettivi di equità ed imparzialità.
5. Di massima, verrà rispettato il criterio della proporzionalità dei servizi in termini di ore-lavoro rispetto alle percentuali di cofinanziamento.

Art. 18 - Regolamento

1. L'organizzazione del Servizio e del personale e tutto quanto espressamente previsto dalla presente convenzione sarà inserito in apposito regolamento.
2. Detto regolamento dovrà altresì contenere i sottoindicati criteri e contenuti:
 - Dipendenza gerarchica;
 - Qualità rivestite dal personale;
 - Qualità di agente di Pubblica Sicurezza;
 - Dipendenza operativa;
 - Organico;
 - Subordinazione gerarchica;
 - Doveri del personale;
 - Divieti ed incompatibilità;
 - Esecuzione del servizio;
 - Riconoscimento in servizio;
 - Uso e conservazione di armi, attrezzature e documenti;
 - Obblighi del personale al termine del servizio;
 - Obbligo di permanenza;
 - Disciplina della reperibilità;
 - Segreto d'ufficio e riservatezza;
 - Attribuzioni e compiti di Direzione e Comando;
 - Attribuzioni e compiti degli Operatori di Polizia Municipale;
 - Ordine di servizio;
 - Assegnazione e mobilità del personale;
 - Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione;
 - Tessere di riconoscimento;
 - Placca di servizio;
 - Armi in dotazione;
 - Istituzione dell'armeria;
 - Assegnazione dell'arma;
 - Uniforme;
 - Entrata in vigore del regolamento;
1. Dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e fino all'approvazione del regolamento di cui al presente articolo, il Servizio associato sarà assoggettato, per quanto non in contrasto con la presente convenzione, ai regolamenti già approvati dai rispettivi Consigli.

Art. 19 - Adempimenti di competenza degli Enti partecipanti

1. Resta di pertinenza dei Sindaci dei singoli Comuni l'emissione delle ordinanze di cui agli artt. 50 e 54 del T.U. 267/2000 e quanto altro previsto dalle vigenti normative.

Art. 20 - Beni e strutture

1. I beni acquisiti per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente convenzione rimangono di proprietà dei Comuni che li hanno acquistati e tale proprietà rimane a prescindere dalla durata della convenzione e vengono assegnati per il solo svolgimento dei servizi associati in comodato gratuito al Servizio di Polizia Locale. L'acquisto di nuovi beni, riconducibili al servizio unificato, sarà ripartito in base ai criteri previsti dall'art. 13, comma 1.
1. Nel caso di risoluzione della presente convenzione, la destinazione dei beni mobili (ed immobili) acquisiti successivamente alla stipula con espresso vincolo di destinazione all'attività associata, sarà definita di comune accordo dalla commissione di cui all'art. 26. I beni mobili acquistati e/o conferiti, destinati al Servizio di Polizia Locale, saranno inventariati dal Comune capofila ed inseriti in apposita sezione a tal fine istituita.

Art. 21 - Disciplina del porto delle armi

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 65/86, gli addetti al servizio di Polizia Locale a ciò autorizzati, ai quali è stata conferita dal Prefetto la qualità di agente di Pubblica Sicurezza, portano le armi in dotazione, purché nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, ovvero nell'ambito territoriale dei Comuni componenti il Servizio di Polizia Locale.
2. Per quanto concerne la tipologia delle armi da dare in dotazione agli addetti al servizio di Polizia Locale, si rimanda a quanto stabilito da apposito decreto del Ministero dell'Interno (D.M. 145 del 04.03.1987).

Art. 22 - Formazione

1. Al fine di consentire l'acquisizione di conoscenze tecnico professionali indispensabili per le nuove modalità di intervento e per i servizi di gestione associata, sentita la Conferenza dei Sindaci, e su proposta dell'Ufficio di Coordinamento, il Comune capofila provvederà ad organizzare appositi corsi di formazione.
2. Le spese di formazione sono distribuite fra tutti i Comuni sottoscrittori la convenzione sulla base del numero dei partecipanti.

Art. 23 - Accesso all'archivio informatico

1. E' consentito – a chiunque che, appartenente ai Servizi di Polizia Locale delle Amministrazioni associate, vi abbia interesse per motivi di servizio – l'accesso gratuito alle informazioni in possesso degli altri Corpi o Nuclei di Polizia Locale dei Comuni associati riguardanti:
 - a) gli adempimenti previsti dai procedimenti di competenza della Polizia Locale;
 - b) le domande di autorizzazioni presentate, con relativo stato d'avanzamento dell'iter procedurale o esito finale dello stesso;
 - c) la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;
 - d) banche dati disponibili.
2. Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi, o riguardanti attività giudiziaria.
3. Il diritto di accesso può essere esercitato indifferentemente presso ciascuno degli Enti associati.

Art. 24 - Decorrenza e Durata

1. La durata della presente convenzione viene stabilita in cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente e si intenderà rinnovata tacitamente per uguale periodo.

Art. 25 - Modifiche alla convenzione

1. Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.
2. L'attuale convenzione sostituisce a tutti gli effetti le convenzioni in materia di polizia locale stipulate precedentemente.

Art. 26 - Controversie

1. La definizione di ogni e qualsiasi controversia dipendente dall'interpretazione della presente convenzione verrà affidata ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri:
 - uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
 - un altro dalla Conferenza dei Sindaci;
 - il terzo di comune accordo fra i Comuni contestanti e la predetta Conferenza dei Sindaci, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Genova.
2. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del principio del contraddittorio e con pronuncia inappellabile.
3. E' istituita una commissione di conciliazione per la risoluzione delle questioni relative all'interpretazione ed all'applicazione della convenzione, a cui ci si dovrà obbligatoriamente rivolgere in via preventiva. Essa è composta da tre membri, di cui due nominati dalla conferenza dei Sindaci ed il terzo d'intesa dai due nominati in precedenza.
4. Ove la controversia non venga composta in sede di conciliazione tra gli enti firmatari dell'accordo, nella generalità dei casi, essa sarà devoluta alla giurisdizione il Giudice Amministrativo, ex art. 15, secondo comma, della legge 241 del 1990.

Art. 27- Recesso

1. Ciascun Comune aderente, potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione con istanza motivata, adottata con delibera consiliare che preveda il ripiano di eventuali perdite debitorie a carico, ed eventuali danni, anche con riferimento ai contributi di cui all'art. 16. Il recesso di un Comune è comunicato agli altri Comuni partecipanti entro il 30 luglio ed avrà effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo.
2. In caso di recesso prima dei quattro anni dall'acquisto di beni durevoli il cui costo sia stato ripartito fra i Comuni, si provvederà a rifondere il Comune recedente per la quota pari alla differenza fra la quota spettante e quella liquidata che si intende non ripetibile.
3. La convenzione, inoltre, potrà essere sciolta anticipatamente per volontà di tutti i Comuni aderenti, espressa con le modalità di cui al 1° comma.
4. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione associata del servizio per i restanti comuni.
5. In caso di recesso o di scioglimento del servizio di P.L. il personale già dipendente dei Comuni riacquista, nell'amministrazione di appartenenza il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della stipula della presente convenzione.

Art. 28 - Registrazione

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della parte attrice.
2. La presente convenzione è esente da oneri di registrazione e bollo ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all. B, art. 16.

Art. 29 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione a livello gestionale, si rimanda al Conferenza dei Sindaci ed all'Ufficio di Coordinamento per le rispettive competenze.

COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 17.07.2007

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, con parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
F.to Pasquale Schellino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, con parere favorevole

IL RESPONSABILE DELL'Ufficio FINANZIARIO
F.to Rag. Roberto Ballarino

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, con parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO
F.to Giovanna Mazzolino

Il verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Marco Baffetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Carlo Selvini

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.L. n. 267 del 18.8.2000.

IL RAGIONIERE
f.to Roberto Ballarino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20.7.2007

Il Segretario Generale
F.to Dr. Carlo Selvini

VISTO DI CONFORMITA'
(art. 97, comma 2, del T.U.O.EE.LL./2000)

Il presente atto è conforme alle Leggi, Statuto e Regolamenti comunali.

Casella, li 20.7.2007

Visto: **IL SEGRETARIO GENERALE**
Dott. Carlo SELVINI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
li, 20.7.2007

Il Segretario Generale
Dott. Carlo SELVINI